

Prot. n. 3128 del 14/07/2026

## IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO** il d.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, con il quale è stato emanato il Regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
- VISTO** lo Statuto dell'ISIA di Pescara, approvato con Decreto Direttoriale MIUR n. 3498 del 21 dicembre 2016 e da ultimo modificato con Decreto Direttoriale MUR n. 1843 del 6 novembre 2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio Accademico del 9 luglio 2026, recante parere favorevole, ai sensi dello Statuto, all'approvazione del "Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti dell'ISIA di Pescara";
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 9 luglio 2026 di approvazione del "Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti dell'ISIA di Pescara", sentito il Consiglio Accademico;

## DECRETA

### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente Decreto.

È adottato il "Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti dell'ISIA di Pescara", allegato al presente Decreto di cui fa parte integrante.

### Art. 2

Il presente decreto, unitamente al Regolamento allegato, è pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale dell'ISIA di Pescara.

Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto all'Albo online.

IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Germano

## **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL'ISIA DI PESCARA**

### **Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione.**

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'elezione della Consulta degli studenti dell'ISIA di Pescara.

La natura, la composizione, la durata e il funzionamento della Consulta degli studenti sono disciplinati nell'apposita sezione dedicata alla Consulta nel "Regolamento d'Istituto di funzionamento degli Organi e di svolgimento delle sedute a distanza".

### **Articolo 2 - Indizione delle elezioni.**

Le elezioni dei componenti della Consulta degli studenti dell'ISIA di Pescara sono indette dal Direttore per il rinnovo dell'organo e comunque almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, salvo diverse esigenze istituzionali.

Il decreto di indizione, affisso all'Albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto, disciplina le operazioni elettorali e indica il calendario degli adempimenti e delle operazioni di voto.

### **Articolo 3 - Elettorato attivo.**

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni ai corsi accademici dell'ISIA di Pescara, che abbiano compiuto la maggiore età alla data di svolgimento delle operazioni di voto.

L'elenco degli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo almeno sette giorni prima della data di svolgimento delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al termine delle operazioni di voto.

### **Articolo 4 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.**

L'elettorato passivo spetta agli studenti che, inseriti nell'elenco dell'elettorato attivo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle candidature;
- b) non aver riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.

Le candidature devono essere presentate presso la segreteria didattica tramite apposita dichiarazione nella quale devono essere indicati il numero di matricola, la data di nascita, il corso e l'anno di corso a cui lo studente è iscritto.

La segreteria rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimettere gli atti alla Commissione elettorale.

La verifica dei requisiti dei candidati e delle liste viene effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 5.

L'elenco degli ammessi è pubblicato all'Albo dell'ISIA di Pescara, a cura della Commissione elettorale, entro cinque giorni dal termine delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

### **Articolo 5 - Commissione elettorale.**

La gestione delle operazioni di voto è affidata ad un'apposita Commissione elettorale costituita da almeno tre componenti individuati tra gli studenti e nominata con decreto del Direttore.

La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e provvede ai seguenti adempimenti:

- a) acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- b) dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- c) depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- d) decide su eventuali reclami o ricorsi;
- e) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- f) assicura il funzionamento del seggio elettorale;
- g) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- h) redige i verbali delle operazioni di voto e il verbale finale riportante la graduatoria riferita ai risultati delle votazioni.

La Commissione ha il compito di formare, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti. La Commissione garantisce il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.

La Commissione si insedia presso il seggio elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto.

I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono essere candidati.

### **Articolo 6 - Modalità di voto.**

Il voto è personale, diretto e segreto. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale.

La scheda riporta l'elenco dei candidati elencati secondo l'ordine di presentazione.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi.

La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è mancante della vidimazione.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, se sono espresse preferenze a favore di candidati non in elenco, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

La scheda è nulla se le preferenze espresse sono in eccedenza rispetto al numero consentito.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale, nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **Articolo 7 - Calendario delle operazioni di voto.**

Le operazioni di voto si svolgono di norma in due giorni consecutivi, di cui il primo dalle ore 14,00 alle 19,00 e il secondo dalle 9,00 alle 14,00, salvo diversa disciplina contenuta nel decreto di indizione per motivate esigenze istituzionali.

### **Articolo 8 - Operazioni di scrutinio.**

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto.

Al termine delle operazioni di scrutinio i componenti del seggio elettorale redigono il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, e lo trasmettono alla Commissione elettorale, unitamente al materiale della votazione.

La Commissione elettorale, dopo la verifica della regolarità delle operazioni di voto e assunte le decisioni in merito alle eventuali contestazioni, trasmette i risultati definitivi al Direttore per le successive determinazioni.

Dell'esito delle operazioni di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'Albo dei verbali di scrutinio e pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

### **Articolo 9 - Elezioni in modalità telematica.**

Il decreto di indizione può disporre che le operazioni elettorali si svolgano in modalità telematica, mediante piattaforma informatica idonea ad assicurare l'identificazione degli aventi diritto, la personalità, la libertà e la segretezza del voto, l'unicità della votazione, la tracciabilità delle operazioni tecniche e l'integrità dell'esito finale.

In caso di voto telematico, la Commissione elettorale opera anche quale commissione di seggio virtuale. Non è pertanto necessaria la costituzione di un distinto seggio elettorale fisico, ferma restando la responsabilità della Commissione di vigilare sulla regolarità delle operazioni.

Prima dell'apertura del voto la Commissione verifica, anche con il supporto del personale interno competente e/o del fornitore del servizio, il corretto funzionamento della piattaforma, la configurazione dell'elenco degli aventi diritto, delle candidature, delle preferenze esprimibili e degli orari di apertura e chiusura della votazione.

La piattaforma può essere gestita dal personale interno dell'Istituto e/o mediante procedure e servizi messi a disposizione da fornitori qualificati o certificati, nel rispetto della normativa applicabile in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali e conservazione della documentazione elettorale.

Lo scrutinio telematico è svolto dalla Commissione elettorale. Al termine della votazione la Commissione acquisisce l'output prodotto dalla piattaforma, comprensivo dei dati di affluenza, dei voti validamente espressi e della graduatoria dei candidati, nonché degli eventuali report tecnici o log disponibili. La Commissione dà atto nel verbale della regolarità dell'output prodotto dalla piattaforma e proclama i risultati secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

In caso di votazione telematica, le operazioni di voto possono essere concentrate in una sola data, con apertura dalle ore 09,00 alle ore 14,00, salvo diversa previsione del decreto di indizione per motivate esigenze organizzative.

Per quanto compatibili, si applicano anche alle elezioni in modalità telematica le disposizioni previste per le operazioni di voto, scrutinio, proclamazione e ricorso. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle regole previste per il seggio fisico quando risultino incompatibili con la modalità telematica.

### **Articolo 10 - Metodo d'elezione e proclamazione.**

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze fino al raggiungimento del numero di eletti determinato a norma dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. 132/2003. In caso di parità di preferenze precede il candidato più giovane.

Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione dei risultati e alla costituzione della Consulta degli studenti. Il decreto viene affisso all'Albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto.

### **Articolo 11 - Ricorsi.**

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale, la procedura si intende confermata.

### **Articolo 12 - Norme finali.**

Il presente Regolamento è adottato con decreto del Direttore e pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto, i regolamenti dell'ISIA di Pescara e la normativa vigente.